

*Articolo 21*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 22*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Le modalità per la procedura di scambio d'informazioni saranno stabilite nel quadro delle disposizioni d'attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

*Articolo 23*

La Commissione, in base alle informazioni di cui all'articolo 22, riferisce annualmente al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento. Se opportuno, la relazione può essere corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

*Articolo 24*

Il regolamento (CE) n. 3295/94 è abrogato con efficacia al 1º luglio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 25*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNI